



IL MINISTERO RISPONDE AI DUBBI SULLA TENUTA DEI LIBRI DI MATRICOLA E PAGA

a cura Alessandro Millo – Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena*

Dopo la Finanziaria 2007, la quale ha introdotto al co.1178 dell'articolo unico la maxi sanzione, che va dai 1.500,00 ai 12.000,00 Euro, in caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, il Ministero è intervenuto con una serie di chiarimenti sul tema.

In questo pezzo si procederà all'enumerazione di una serie di casi pratici con le relative soluzioni pratiche.

Premessa

Le disposizioni diramate dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con la recente nota prot. [n.6366 del 22/05/2007](#) e con la precedente prot. [n.4024 del 29/03/2007](#), vogliono rispondere ai quesiti più frequenti ed alle problematiche maggiormente ricorrenti in materia di tenuta ed esibizione dei libri obbligatori, anche a seguito dell'introduzione delle nuove cosiddette "maxi-sanzioni".

Com'è noto, infatti, a decorrere dal 12 agosto 2006 "ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo"¹.

A decorrere dal primo gennaio 2007, inoltre, "l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000"².

Sempre dal primo gennaio 2007, infine, "sono quintuplicati...gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999"³.

Fra queste, si segnalano anche le "vecchie" sanzioni in materia di vidimazione, aggiornamento e tenuta sul luogo di lavoro degli stessi libri di matricola e paga, che devono ritenersi solo parzialmente abrogate dalle nuove "maxi-

sanzioni" e tuttora conservano un importante ambito di operatività, secondo i criteri delineati dal Ministero del Lavoro⁴. A seguito della quintuplicazione, per le aziende soggette all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, tali violazioni oggi comportano una sanzione amministrativa da 125 a 770 euro⁵.

Di seguito divisi in 4 sezioni si espongono risposte a vari casi pratici di particolare rilievo sanzionatorio.

SEZIONE 1

Istituzione, vidimazione ed aggiornamento dei libri di matricola e paga

Quando sorge l'obbligo di istituire i libri di matricola e paga?

L'obbligo di istituire i libri di matricola e paga sorge al momento dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria Inail o Inps, pertanto qualora tale obbligo risalga ad una data anteriore al 1 gennaio 2007, non potrà farsi luogo alla nuova maxi-sanzione⁶.

E' tenuta ad istituire i libri obbligatori un'impresa gestita soltanto dal titolare coadiuvato dai propri familiari o dai soci di una società?

L'Inail ha ritenuto esonerate dall'obbligo di tenuta dei libri di matricola e paga le aziende artigiane gestite dal solo titolare e dai suoi coadiuvanti familiari ovvero dai soli soci, senza dipendenti, mentre l'obbligo di registrazione sui libri di matricola e paga deve ritenersi vigente anche nei confronti dei familiari e dei soci in tutti gli altri settori ed in particolare nel commercio⁷.

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

¹ Art.3, co.3 del D.L. n.12/02, convertito in L. n.73/02, come modificato dall'art.36-bis, co.7 del D.L. n.223/06, convertito in L. n.248/06; Min.Lavoro, 28/09/2006, circ. n.29.

² Co.1178, dell'art.1, della L. n.296/06 (Finanziaria 2007).

³ Co.1177, dell'art.1, della L. n.296/06 (Finanziaria 2007).

⁴ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

⁵ Artt.20, 21, 26 e 195 del DPR n.1124/65 (T.U. Inail).

⁶ Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

⁷ I.N.A.I.L., 22/07/1997, circ. n.70.

Nel caso di libri vidimati in ritardo o non debitamente aggiornati, quali sanzioni sono previste?

Qualora i libri risultino istituiti e vidimati, ma con ritardo rispetto alla data della prima assunzione ovvero non debitamente aggiornati, continuano ad applicarsi le previgenti sanzioni in materia di irregolare tenuta dei libri di matricola e paga, quintuplicate dalla Finanziaria 2007⁸.

Nel caso di mancata vidimazione delle copie dei libri obbligatori, quali sanzioni sono previste?

La sanzione per omessa istituzione dei libri di matricola e paga è configurabile esclusivamente con riguardo ai libri originali e non ad eventuali copie tenute sul luogo di lavoro. Pertanto, qualora queste ultime risultino prive del necessario visto di conformità, ma esistano altrove gli originali regolarmente vidimati, viene contestata l'omessa esibizione o la rimozione dei libri originali, secondo i criteri delineati dal Ministero del Lavoro⁹.

SEZIONE 2

Omessa esibizione e rimozione dei libri di matricola e paga

Quando si applica la maxi-sanzione per l'omessa esibizione dei libri?

Secondo le disposizioni ministeriali, la nuova maxi-sanzione per l'omessa esibizione dei libri obbligatori si configura quando questi non vengano esibiti a richiesta del personale ispettivo ed inoltre non sia stato possibile reperire altra documentazione utile a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro, "nel corso dell'accesso ispettivo"¹⁰.

La rimozione dei libri obbligatori, può configurarsi anche quando risulti il regolare adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle assunzioni?

Secondo le disposizioni ministeriali, la rimozione dei libri di matricola e paga si configura proprio quando, nonostante la mancata esibizione dei libri obbligatori, sia stato possibile accertare la regolarità dei rapporti di lavoro, sulla base di altra documentazione reperita "nel corso dell'accesso ispettivo"¹¹.

Come deve intendersi l'espressione "nel corso dell'accesso ispettivo"?

Secondo le ultime disposizioni ministeriali, per evitare di incorrere nella nuova maxi-sanzione

per l'omessa esibizione dei libri obbligatori, la documentazione attestante la regolarità delle assunzioni deve essere prodotta "nel corso dell'accesso ispettivo"¹², vale a dire nel tempo strettamente necessario e comunque non oltre la permanenza del personale ispettivo nei locali dell'azienda, per l'espletamento degli adempimenti di competenza¹³.

Quale altra documentazione può attestare la regolarità delle assunzioni, in mancanza dei libri obbligatori?

Secondo le ultime indicazioni ministeriali, in mancanza dei libri obbligatori, la regolarità delle assunzioni deve essere dimostrata mediante altra documentazione avente data certa anteriore all'ispezione, come la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o la denuncia nominativa all'Inail¹⁴.

E' sufficiente esibire la sola sezione presenze del libro di paga?

Le indicazioni ministeriali confermano che sul luogo di lavoro è sufficiente tenere la sezione presenze del libro di paga, assieme al libro di matricola¹⁵.

E' sufficiente l'esibizione di uno solo dei libri obbligatori?

L'esibizione di uno soltanto dei due libri, può essere utile a dimostrare la regolarità delle assunzioni ed evitare quindi la maxi-sanzione per omessa esibizione, ma secondo le indicazioni ministeriali, espone alla sanzione per la rimozione del libro mancante¹⁶.

E' sufficiente l'uso di cartellini-orologio vidimati?

A rigore, l'uso di cartellini-orologio regolarmente vidimati può sostituire il registro delle presenze¹⁷, dimostrando anche la regolarità delle assunzioni, ma può esporre alla sanzione per la rimozione del libro di matricola.

E' sufficiente esibire le copie delle comunicazioni di assunzione?

La comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, avendo data certa, è idonea a dimostrare la regolarità delle assunzioni e quindi ad evitare di incorrere nella maxi-sanzione, ma secondo le indicazioni ministeriali, può esporre alle sanzioni per la rimozione dei libri di matricola e paga dal luogo di lavoro.

⁸ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

⁹ Art.5 L. n.12/1979; Min.Lavoro, 12/04/07, prot. n.4576 (rettificando la precedente prot. n.4024 del 29/03/2007).

¹⁰ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

¹¹ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

¹² Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

¹³ Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

¹⁴ Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

¹⁵ Art.5 L. n.12/1979; Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

¹⁶ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

¹⁷ DPR n.350/94; Min.lavoro, 28711/1994, circ. n.109.

E' sufficiente esibire la lettera di assunzione munita del numero di matricola?

La lettera di assunzione è una scrittura privata e come tale può essere fatta valere solamente quando abbia data certa, carattere che le viene conferito solo a seguito di nuove assunzioni aventi a loro volta risconti certi nelle comunicazioni al centro per l'impiego o ad altri uffici pubblici.

Pertanto, l'esibizione della sola lettera di assunzione, qualora risulti priva del requisito della data certa, in concreto, può esporre alle sanzioni per la rimozione o l'omessa esibizione dei libri di matricola e paga, secondo i criteri indicati dal Ministero del Lavoro¹⁸.

E' sufficiente l'utilizzo dei tesserini di cantiere?

I tesserini di cantiere non possiedono il requisito della data certa, indispensabile per comprovare la regolarità delle assunzioni in mancanza dei libri obbligatori e pertanto, a rigore, il loro utilizzo non è sufficiente ad evitare le sanzioni per la rimozione o l'omessa esibizione dei libri di matricola e paga, secondo i criteri indicati dal Ministero del Lavoro¹⁹.

SEZIONE 3

Copie e sistemi equipollenti ai libri obbligatori

E' sufficiente tenere sul luogo di lavoro una copia dei libri obbligatori?

E' possibile tenere nel luogo di lavoro una copia dei libri obbligatori, purché ne sia attestata la conformità all'originale, con visto sottoscritto, su ogni pagina, da parte del datore di lavoro o di un consulente del lavoro abilitato²⁰.

Quali sanzioni comporta tenere una copia semplice dei libri obbligatori?

L'esibizione di una copia semplice e non vidimata per conformità, non è sufficiente ad evitare le sanzioni previste per la mancata esibizione o la rimozione dei libri obbligatori, secondo i criteri indicati dal Ministero del Lavoro²¹.

In mancanza dei libri, è sufficiente trasmetterne una copia via fax?

Nel corso dell'accesso ispettivo, non è sufficiente trasmettere una copia dei libri mancanti via fax, in quanto si tratta pur sempre di una copia semplice e non vidimata per conformità. Oltretutto, non avendo data certa anteriore alla trasmissione, la copia fax non è

neppure idonea a dimostrare la regolarità delle assunzioni e pertanto può esporre alle sanzioni per la rimozione o l'omessa esibizione dei libri, secondo i criteri indicati dal Ministero del Lavoro²².

Quali sanzioni comporta tenere una copia vidimata, ma non aggiornata?

L'esibizione di una copia vidimata per conformità, ma non aggiornata, non è sufficiente ad evitare le sanzioni previste per la mancata esibizione o la rimozione dei libri obbligatori, secondo i criteri indicati dal Ministero del Lavoro²³.

Quale documentazione va esibita qualora si utilizzino sistemi informatici?

Com'è noto, i tradizionali libri di matricola e paga possono essere sostituiti da sistemi equipollenti, costituiti da fogli mobili vidimati o anche non vidimati nel caso di autorizzazione alla stampa laser, nonché da sistemi informatici che, a norma del DPR n.350/1994 e del D.M. 30/10/2002, devono garantire l'inalterabilità e la consultabilità delle registrazioni, vale a dire la possibilità, a richiesta del personale di stampare immediatamente le registrazioni effettuate al momento del sopralluogo, complete dei dati matricolari e dei dati relativi alle presenze dei lavoratori²⁴.

SEZIONE 4

Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie

In quali sanzioni incorre il datore di lavoro che, senza aver istituito i libri di matricola e paga, impiega un lavoratore non registrato, da maggio 2006 a maggio 2007?

Considerato che l'obbligo di istituire i libri di matricola e paga insorge nel momento dell'assunzione, qualora essa sia avvenuta prima del 1° gennaio 2007, vengono applicate le sanzioni previgenti (da 25 a 154 euro) e non le nuove maxi-sanzioni per la mancata istituzione dei libri introdotte dalla Finanziaria 2007²⁵.

Considerato, però, che il rapporto di lavoro è perdurato oltre la data del 12 agosto 2006, trova applicazione la nuova maxi-sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dai libri obbligatori, da 1'500 a 12'000 euro, con la maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro non registrata, "ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa in materia"²⁶.

¹⁸ Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

¹⁹ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

²⁰ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024; Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

²¹ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024; Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

²² Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024; Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

²³ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

²⁴ Min.Lavoro, 28/11/1994, circ. n.109.

²⁵ Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

²⁶ Min.Lavoro, 28/09/2006, circ. n.29.

Considerato, infine, che risultano scaduti i termini per il versamento dei contributi e premi obbligatori, l'importo delle conseguenti sanzioni civili non potrà essere inferiore a 3'000 euro, distintamente per ciascun istituto previdenziale²⁷.

La maxi-sanzione per l'omessa esibizione dei libri di matricola e paga, può sommarsi alla maxi-sanzione per "lavoro nero"?

Secondo le ultime disposizioni ministeriali, la maxi-sanzione per l'omessa esibizione dei libri obbligatori presuppone che non sia stato possibile reperire documentazione utile a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro "nel corso dell'accesso ispettivo"²⁸.

E' possibile, quindi, che la regolarità delle assunzioni emerga in un momento successivo, da documentazione avente data certa anteriore all'ispezione, ferma restando l'irrogazione della maxi-sanzione per l'omessa esibizione dei libri²⁹.

In caso contrario, vale a dire qualora emerga anche l'impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, si aggiungerà anche la cosiddetta maxi-sanzione per "lavoro nero", "ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore"³⁰.

²⁷ Min.Lavoro, 28/09/2006, circ. n.29.

²⁸ Min.Lavoro, 29/03/2007, prot. n.4024.

²⁹ Min.Lavoro, 22/05/2007, prot. n.6366.

³⁰ Art.3, co.3 del D.L. n.12/02, convertito in L. n.73/02, come modificato dall'art.36-bis, co.7 del D.L. n.223/06, convertito in L. n.248/06; Min.Lavoro, 28/09/2006, circ. n.29.